

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3975 del 29/08/2019
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla Conoide Marecchia nei comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna - ATERSIR-pratica DG16A0003
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4112 del 29/08/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico), n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*") e delega con protocollo PG/2019/1828 (delega delle funzioni afferenti alle grandi derivazioni);

PRESO ATTO

- che la AMIR S.p.A., P.IVA 02349350401, con successive istanze datate 09/08/2000, 10/08/2000, 22/01/2001 e 20/06/2001, ha richiesto delle concessioni preferenziali di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 38 r.r. 41/2001, nei comuni di Rimini, Bellaria e

Santarcangelo, dalle quali sono stati originati alcuni procedimenti recanti i codici RN00A0042, RNPPA0865, RNPPA0866, RNPPA0968, RNPPA0969, RNPPA0989, RNPPA0990, RNPPA1478, RNPPA1479, dal RNPPA1967 al RNPPA1979, dal RNPPA1981 al RNPPA2026, RNPPA2293;

- che l’Agenzia d’Ambito Ottimale (ATO) della Provincia di Rimini, così come indicato all’art. 26 comma 3 del RR 41/2001, ha presentato nel 2006 all’amministrazione regionale competente per la VIA domanda per attivare la relativa procedura per ottenere la concessione di derivazione di acque pubbliche chiedendo la variante sostanziale alle domande di concessione preferenziale presentate da AMIR S.p.A. dai campi pozzi presenti nei comuni di Bellaria Igea Marina, di Rimini, di Santarcangelo di Romagna e San Mauro Pascoli;
- che secondo la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) subentra nei rapporti attivi e passivi delle sopresse Agenzie d’Ambito;
- che gli obblighi di pubblicazione come da art. 10 del RR 41/2001 sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il giorno 8 novembre 2006 e il 6 marzo 2019;

CONSIDERATO che l’istanza di concessione in oggetto riguarda opere già esistenti sulle quali non sono previsti allo stato attuale interventi strutturali o modificativi delle condizioni di esercizio;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati:

- il prelievo è da esercitarsi mediante n. 73 pozzi di cui 67 organizzati in 10 centri idrici e 6 pozzi singoli;
- ubicazione pozzi: Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, e Santarcangelo di Romagna (RN);
- la somma delle portata massima di esercizio di ogni singolo pozzo è pari a l/s 2.090;

- il volume d'acqua complessivamente richiesto è pari a mc/annui 26.000.000;
- la risorsa è destinata all'uso consumo umano;

DATO ATTO che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;

PRESO ATTO che l'istruttoria di valutazione di impatto ambientale con la chiusura della conferenza di servizi e la firma del rapporto ambientale del 27/02/2019 ha acquisito i pareri degli enti interessati quali l'amministrazione provinciale di Rimini, le amministrazioni comunali di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Bellaria e Igea Marina, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Po, l'AUSL di Rimini e il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO, a seguito della procedura di VIA, che:

- il volume annuo complessivo non superabile è di 24.000.000 mc, tranne nelle condizioni di prelievi inferiori dal campo pozzi attenente la Conoide del Conca o in caso di riconosciuta crisi idrica dove potrà essere prelevato fino a un massimo di 26.000.000 mc;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come consumo umano;
- il canone per l'anno 2019 si quantifica nella misura di euro 44.257,44;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 23 maggio 2019, la somma pari a euro 290,70 per le spese di istruttoria, introitate sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato il canone dovuto per il 2019, ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, conguagliati in data 30/07/2019;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

DATO ATTO che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione preferenziale ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99 e dell'art. 23 del D.Lgs 152/99;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2048, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di unificare le istanze presentate ed identificate con pratiche cod. RN00A0042, RNPPA0865, RNPPA0866, RNPPA0968, RNPPA0969, RNPPA0989, RNPPA0990, RNPPA1478, RNPPA1479, dal RNPPA1967 al RNPPA1979, dal RNPPA1981 al RNPPA2026, RNPPA2293 nella sola istruttoria identificata con pratica DG06A0003, con conseguente archiviazione dei relativi procedimenti;
2. di assentire all'Agenda Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (codice DG06A0003) di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 73 pozzi di cui 67 organizzati in 10 centri idrici e 6 pozzi singoli con portata massima prelevabile come di seguito riportato:

	Portata massima [l/s]
Centrale Campana	670
Centrale anello nord	325
Centrale XXV Marzo	55
Centrale Raggera	271
Centrale Valdazze	40
Centrale Polveriera	315
Centrale Orsoleto	55
Centrale Santarcangelo	55
Centrale bellaria	145
Pozzo 21	25
Pozzo 22	23

Pozzo 25	25
Pozzo 26	15
Pozzo 27	30
Pozzo 32	20
Centrale Torre Pedrera	21

- ubicazione pozzi: Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, e Santarcangelo di Romagna (RN);
 - volume d’acqua complessivamente derivabile è pari a mc/annui 24.000.000,00;
 - risorsa è destinata all’uso consumo umano;
3. di assentire all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, un prelievo fino a un volume annuo massimo di 26.000.000 mc alle seguenti condizioni :
 - qualora i prelievi dal campo pozzi identificato come “Conoide del Conca” risultino pari o inferiori ai 2.000.000 mc/a;
 - in caso di crisi idrica riconosciuta a livello regionale;
 4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2048;
 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante come già sottoscritto dal concessionario in data 01/07/2019;
 6. di dare atto che il canone di concessione per l’intero anno 2019, calcolato su una portata di 2.090 l/s ad uso consumo umano è pari a euro 44.257,44;
 7. che i canoni annuali successivi all’anno 2019 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e saranno aggiornati come dettagliato in disciplinare;
 8. di dare inoltre atto che per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell’art. 48, R.R. 41/2001;
 9. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;
13. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
15. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, c.f. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo (cod. DG06A0003)

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione avviene tramite un campo pozzi ubicato nel comune di Rimini, Bellaria e Santarcangelo, con le seguenti caratteristiche:

Campo Pozzi	Fonte	Foglio	Mappale	Coordinata X	Coordinata Y	Portata	Profondità pozzo
Centrale Campana	Pozzo n° 1	73	1635	784971	884967	40	28,9
	Pozzo n° 3	73	194	785040	885244	40	27.8
	Pozzo n° 4	73	194	784912	885258	20	27
	Pozzo n° 50	73	194	785040	885144	40	78.2
	Pozzo n° 64	64	667	784841	885159	30	78
	Pozzo n° 65	73	1637	784651	885183	30	71
	Pozzo n° 19	72	230	783876	884932	45	75
	Pozzo n° 20	72	230	783842	884906	25	27.5
	Pozzo n° 5	64	667	784089	885301	40	31
	Pozzo n° 46	64	667	784090	885286	25	72
	Pozzo n° 47	64	1210	783828	885137	25	60
	Pozzo n° 6	64	1207	783593	885098	60	32
	Pozzo n° 36	64	1208	783576	885148	20	69
	Pozzo n° 37	64	1209	783432	885098	20	110
	Pozzo n° 7	64	658	782979	885344	60	39.5
	Pozzo n° 16	64	658	782969	885346	30	73
	Pozzo n° 39	64	658	782964	885344	30	49.3
	Pozzo n° 14	63	27 e 81	782769	885249	35	37
Pozzo n° 15	64	954	783025	885173	20	36.4	
Pozzo n° 18	64	307	783491	885475	35	41.8	

Centrale Anello Nord	Pozzo n° 9	63	33	782841	885754	60	45.5
	Pozzo n° 40	63	33	782825	885728	25	110.2
	Pozzo n° 10	63	32	782271	885700	60	42.7
	Pozzo n° 68	63	32	782445	885716	50	50
	Pozzo n° 69	63	32	782298	885703	30	53
	Pozzo n° 8	63	57	782642	885556	60	40.5
	Pozzo n° 13	56	60	782732	885789	40	45.8
Centrale XXV Marzo	Pozzo n° 38	58	1349	784325	886765	25	50
	Pozzo n° 49	58	1349	784332	886759	30	90
Centrale Raggera	Pozzo n° 30	50	54	780727	886924	25	152
	Pozzo n° 42	54	54	780777	886515	30	97
	Pozzo n° 23	45	312	885703	887473	20	37
	Pozzo n° 28	45	312	781389	887454	26	69
	Pozzo n° 48	45	312	781378	887504	30	102
	Pozzo n° 44	44	168	780503	887377	30	101,2
	Pozzo n° 45	44	140	780396	887103	50	42
	Pozzo n° 62	50	26	780795	886494	30	90
Centrale Valdazze	Pozzo n° 33	89	140	779273	882810	20	53.6
	Pozzo n° 35	89	140	779281	882816	20	38.4
Centrale Polveriera	Pozzo n° 51	42	69	781324	885118	20	119
	Pozzo n° 52	69	42	781284	885184	20	105
	Pozzo n° 53	69	23	781480	885258	30	48,3
	Pozzo n° 54	69	46	781369	885258	25	54
	Pozzo n° 55	69	23	781483	885234	30	35
	Pozzo n° 56	69	23	781477	885244	30	69
	Pozzo n° 57	69	16	781269	885249	25	53,3
	Pozzo n° 58	69	44	781254	885273	70	33,2
	Pozzo n° 59	69	16	781254	885253	25	44
Centrale Orsoleto	Pozzo n° 60	69	18	781423	885183	40	34
	Pozzo n° 66	42	47	778542	887471	20	43,6
Centrale Santarcangelo	Pozzo n° 67	42	50	778556	887409	35	
	Pozzo n° 1	22	44	777663	884251	25	58
Centrale Bellaria	Pozzo n° 3	31	22	777521	883754	30	74
	Pozzo n° 4	22	533	778670	891500	5	237
	Pozzo n° 6	22	162	778713	890649	10	37
	Pozzo n° 2	18	809	7785001	892486	5	105
	Pozzo n° 5	22	356	779039	891003	15	233

	Pozzo n° 7	21	71	778287	891188	20	103
	Pozzo n° 8	21	78	778222	890865	20	113
	Pozzo n° 9	21	79	778571	890691	20	116
	Pozzo n° 10	27	89	779238	890450	5	118
	Pozzo n° 11	22	272	778897	890847	20	104,1
	Pozzo n° 16	17	257	778032	892117	25	114
Pozzi Singoli	Pozzo n° 21	74	2655	785508	885031	25	30
	Pozzo n° 22	62	55 e 74	781209	885868	23	62
	Pozzo n° 25	46	53	782302	887939	25	74
	Pozzo n° 26	49	497 e 498	778883	885669	15	78
	Pozzo n° 27	28	379	780741	890124	30	25
	Pozzo n° 32	60	113	778471	884378	20	51
Centrale Torre Pedrera	Pozzo n° 7	28	277	780623	890097	7	-23,2
	Pozzo n° 8	28	226	780742	889978	7	-22
	Pozzo n° 9	28	159	780783	889884	7	

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2.090,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 24.000.000,00, incrementabile fino a un prelievo annuo massimo di 26.000.000 mc alle seguenti condizioni :
 - qualora i prelievi dal campo pozzi identificato come “Conoide del Conca” risultino pari o inferiori ai 2.000.000 mc/a;
 - in caso di crisi idrica riconosciuta a livello regionale.
3. Il prelievo avviene dai seguenti corpi idrici:
 - Codice 0590ER-DQ2-CCS Conoide Marecchia - confinato superiore;
 - Codice 0280ER-DQ1-CL Conoide Marecchia - libero;
 - Codice 2590ER-DQ2-CCI Conoide Marecchia - confinato inferiore;
 - Codice 2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale - confinato inferiore.

**ARTICOLO 3 -OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA
CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati dispositivi di misurazione delle portate e del volume di acqua derivata, per ogni singolo punto di prelievo e/o campo pozzi, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare per la verifica del rispetto delle condizioni riportate all’articolo 2 i dati relativi alle portate massime derivate dai singoli pozzi nonché il volume complessivo annuo, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Unità Progetto Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell’opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l’interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d’uso dell’acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l’hanno determinata, affinché l’Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. In occasione di interventi di manutenzione sui pozzi dovrà essere garantito l’isolamento idraulico dei singoli acquiferi captati e dovrà esser esclusa qualsiasi possibilità di captazione e infiltrazione di acque provenienti dagli acquiferi superficiali. La

variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Prescrizioni derivanti dal Rapporto Ambientale** - entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere trasmessi al Servizio Regionale competente in materia di risorsa idrica i risultati delle

analisi condotte ai sensi Dlgs. 31/01 alle fonti, corredate di apposita relazione che evidenzi il trend dell'andamento sia dei Nitrati, sia dei Cloruri;

ARTICOLO 4 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.